

N. 1711/2021

Il Tribunale di Trani

Il Giudice Delegato

Visto il provvedimento di delega del 17 agosto 2021 del Presidente della Sezione Civile;
letto il ricorso depositato in data 23 luglio 2021, ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012, nell'interesse di
, nato a e
entrambi ivi residenti al finalizzato alla liquidazione dei
beni quale rimedio alla prospettata situazione di sovraindebitamento;
ritenuta la competenza del Tribunale di Trani, ai sensi dell'art. 9 co. 1 l. 3/2012, essendo i consumatori
residenti in
rilevato che il ricorso è correttamente corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 9 l.
cit., non svolgendo gli stessi attività d'impresa;
letto l'inventario dei beni del debitore;
letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi dott.ssa ,
nominato con provvedimento presidenziale del 19 maggio 2020;
rilevato che la citata relazione particolareggiata contiene le indicazioni di cui al co. 3 dell'art. 14 ter l.
3/2012, e segnatamente, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore
nell'assumere volontariamente le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di quest'ultimo di adempiere
alle obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori, nonché un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità
della documentazione a corredo della domanda;
ritenuto che non sussistano motivi di inammissibilità di cui al comma 5 dell'art. 14 ter l. 3/2012;
ritenuto che non sussistono atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
ritenuto, tuttavia, che il ricorso ex art. 14 ter l. n. 3/2012 deve prevedere la liquidazione di tutti i beni
del debitore (ad esclusione soltanto di quelli indicati nel comma 6 della medesima norma), tanto che
anche nella relazione particolareggiata, l'OCC deve allegare l'inventario di tutti i beni del debitore;
rilevato che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno prospettato la liquidazione del patrimonio, costituito
esclusivamente dai ratei pensionistici, con esclusione dell'immobile intestato alla sig.ra , nella
misura di 3/27;
ritenuto che dalla liquidazione, come detto, non possa essere escluso alcun bene mobile, mobile
registrato o immobile (se non quelli indicati nel co. 6 dell'art. 14 ter l. 3/2012);
ritenuto che l'immobile, che i ricorrenti intendono escludere dalla liquidazione, non rientra in nessuna
delle categorie di beni descritte nel citato comma 6 e che le ragioni di "opportunità" illustrate nel ricorso
introduttivo e richiamate dall'OCC nella relazione particolareggiata (esiguità del valore della quota di
pertinenza e lungaggini nella procedura di liquidazione) sono inidonee a giustificare la chiesta
esclusione;



ritenuto che - in considerazione del principio generale per il quale il debitore risponde delle proprie obbligazioni con l'intero patrimonio, presente e futuro - non sia ammissibile una liquidazione solo parziale del patrimonio (soprattutto laddove si voglia liquidare la parte già liquida - i ratei di pensione - ed escludere proprio un bene immobile da liquidare - sia pure pro quota -);

ritenuto che la detta ragione di inammissibilità sia assorbente rispetto a tutti gli ulteriori profili;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ex art. 14 ter l. n. depositato in data 23 luglio 2021, ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012, nell'interesse di _____ e _____ come generalizzati in atti.

Trani, 27 settembre 2021

Il Giudice Delegato

Alberto Binetti

